

**NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato**

## NORME SPECIALI

### Art. 19 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Le garanzie previste all'Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione - delle Norme che regolano l'Assicurazione, vengono prestate a tutela dei diritti del Contraente/Assicurato in qualità di medico, sia lavoratore dipendente che libero professionista.

**Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente/Assicurato.**

### Art. 20 - MASSIMALE

Le garanzie previste dalla presente polizza vengono prestate **per caso assicurativo fino al massimale indicato nella scheda di polizza**, senza limite per anno assicurativo.

### Art. 21 - PRESTAZIONI GARANTITE

Le garanzie delle seguenti sezioni si intendono operanti **nelle sole combinazioni ABC - AB - AC - A, se richiamate nella scheda di polizza e se ne risulta corrisposto il rispettivo premio.**

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 23 - Esclusioni - lett. c), le garanzie operano anche per l'impiego di apparecchi diagnostici e terapeutici in genere.

### A - ATTIVITÀ

L'assicurazione vale per i casi assicurativi **relativi all'esercizio della professione medica** per:

- a) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
- b) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi **purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc. Pen.); sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, Arag rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. La prestazione opera in deroga dell'Art. 23. - Esclusioni - lett. f);**
- c) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- d) resistere a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi **ove, ai sensi dell'art. 1917 Cod. Civ., risultino adempiuti agli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile.**

L'intervento della Società è comunque condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di una valida garanzia di responsabilità civile.

### B - RAPPORTI CONTRATTUALI

L'assicurazione vale anche, a tutela del rapporto di lavoro, per:

- a) sostenere controversie individuali relative al rapporto di lavoro dipendente od in convenzione con enti del Servizio Sanitario Nazionale o con privati.  
A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 23 - Esclusioni - lett. b), la garanzia opera, laddove previsto, anche in sede amministrativa (ricorsi al TAR);
- b) sostenere controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali o Sociali per prestazioni vantate dall'Assicurato relativamente alla propria posizione previdenziale/assistenziale.

## **C - STUDIO MEDICO**

Viene inoltre assicurata la gestione dello studio professionale per:

- a) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni.  
La garanzia viene estesa ai dipendenti ed ai familiari del Contraente/Assicurato **che collaborano nell'esercizio dell'attività;**
- b) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi.  
La garanzia viene estesa ai dipendenti ed ai familiari del Contraente/Assicurato **che collaborano nell'esercizio dell'attività;**
- c) sostenere controversie individuali relative a rapporti di lavoro con i propri dipendenti **iscritti regolarmente nel libro matricola;**
- d) sostenere controversie relative a diritti reali e locazione dell'immobile **dove viene svolta l'attività;**
- e) sostenere controversie per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o di prestazioni di servizi **commissionate e/o ricevute dal Contraente/Assicurato, sempreché il valore in lite sia superiore a € 250,00.**

## **Art. 22 - SOSPENSIONE/RADIAZIONE DALL'ALBO - INABILITAZIONE O INTERDIZIONE DEL CONTRAENTE**

In caso di sospensione del Contraente/Assicurato dall'Albo professionale, **l'assicurazione è sospesa dalla decorrenza della sospensione fino alla cessazione della sospensione.**

**Il contratto si risolve di diritto in caso di radiazione dall'Albo professionale, inabilitazione od interdizione del Contraente/Assicurato.** Dalla risoluzione del contratto stesso consegue inoltre che le azioni in corso **si interrompono con liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione** e con obbligo della stessa al rimborso del premio non consumato.

## **Art. 23 - ESCLUSIONI**

**Le garanzie non sono valide:**

- a) **per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;**
- b) **in materia fiscale ed amministrativa;**
- c) **per i fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;**
- d) **per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;**
- e) **per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni od aeromobili;**
- f) **per fatti dolosi delle persone assicurate;**
- g) **per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;**
- h) **per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie e rapporti associativi in genere;**
- i) **per controversie di natura contrattuale diverse dalle fattispecie di cui al precedente Art. 21;**
- l) **per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi nei quali non venga esercitata l'attività professionale assicurata;**
- m) **per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;**
- n) **per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;**
- o) **per controversie relative alla compravendita di immobili e per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia.**

## **NORME AGGIUNTIVE**

### **A.1) D. LGS. 626/94 E 494/96**

**Possibile per le sole combinazioni AC, ABC è valida solo se espressamente indicate nella scheda di polizza**

Ad integrazione dell'Art. 21 – Prestazioni garantite –, si conviene che le garanzie previste all'Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione - delle Norme che regolano l'Assicurazione vengono prestate al Contraente in relazione ai D. Lgs. 626/94 e D. Lgs. 494/96.

La presente garanzia opera in deroga all'Art. 23 – Esclusioni – lett. b) **limitatamente alla materia amministrativa** e lett. o) **per operazioni di costruzione, di trasformazione, ristrutturazione immobiliare per i quali sia necessaria la concessione edilizia.**

Le garanzie valgono **esclusivamente nel caso in cui il Contraente, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori** ai sensi del D. Lgs. 494/96.

Le garanzie vengono prestate altresì al Contraente/Assicurato ed ai propri Lavoratori Dipendenti, in relazione al D. Lgs. 626/94, a tutela dei rispettivi diritti.

Le garanzie valgono, nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D. Lgs. 626/94, al D. Lgs. 494/96 e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, per:

- 1) sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- 2) sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 - 590 Codice Penale);
- 3) proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato **in misura non inferiore a € 250,00.**

La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione/impugnazione.

L'Assicurato deve far pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale **entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.**

Ad eccezione del Contraente/Assicurato, i soggetti assicurati sono garantiti se ed in quanto **dipendenti del Contraente.**

### **A.2) D. LGS. 196/03 – TUTELA DELLA PRIVACY**

Le garanzie previste all'Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione - delle Norme che regolano l'Assicurazione vengono prestate in deroga all'Art. 25 lett. b) per le spese sostenute dagli assicurati relativamente ai casi assicurativi che siano **connessi allo svolgimento di attività previste dal D. Lgs. 196 del 30.06.2003** a tutela dei diritti del:

- il Titolare, ai sensi dell'Art. 28 del D. Lgs. 196/03,
- i Responsabili e gli Incaricati del trattamento **dipendenti del Contraente** designati per iscritto ai sensi degli Art. 29 e 30 D. Lgs. 196/03.

Le garanzie vengono prestate **a condizione che siano adempiuti, quando previsti, gli obblighi relativi alla notificazione del trattamento all'Autorità Garante** ai sensi dell'Art. 37 e ss. del D. Lgs. 196/03.

Le garanzie valgono per:

- 1) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi, dolosi e per contravvenzioni previsti dal D. Lgs. 196/03. Le spese per la difesa penale a seguito di imputazione per delitto doloso verranno rimborsate da ARAG **nel solo caso di assoluzione, esclusi i casi di estinzione del reato, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza.** La presente garanzia opera in deroga all'Art 23 lett. f);
- 2) sostenere la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi;
- 3) sostenere la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali **nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'Assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 Codice Civile.**

**Norma Comune per A.1) D. LGS. 626/96 e 494/94 e A.2) D. LGS. 196/03**

**B) INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO**

A parziale deroga all'Art. 10 – Insorgenza del caso assicurativo – delle Norme che regolano l'Assicurazione, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dalle condizioni sopraindicate, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- **il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;**
- **il momento in cui l'Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge,** nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.

**La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.**

La garanzia si estende ai casi assicurativi conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

**Norme Aggiuntive  
Protezione Legale - Medico**

